



Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

Pordenone, 30 settembre 2014

Ai Signori Avvocati
Ai Signori Praticanti Avvocati

Loro Sedi

Oggetto: Modifica normativa sulle convenzioni di lavoro di pubblica utilità.

Si allega copia della comunicazione del dott. Francesco Pedoja a seguito dell'entrata in vigore della Legge 67/2014 relativa alle convenzioni di lavoro di pubblica utilità.

Pertanto tutte le convenzioni già stipulate da Comuni e altri Enti, e pubblicate nel sito dell'Ordine, devono intendersi integrate dalla comunicazione suddetta.

Con i migliori saluti.


Il Presidente
Avv. Giancarlo Zannier





TRIBUNALE di PORDENONE

Tel. 0434/501409 Fax 0434/523156

COMUNICAZIONE INTERVENUTA MODIFICA NORMATIVA

A seguito dell'entrata in vigore della L. 28/04/2014 n. 67 (dal 17/05/2014) le convenzioni di lavoro di pubblica utilità trovano applicazione anche ai sensi dell'art. 168 bis c.p. con l'istituto della messa alla prova.

Pertanto tutte le convenzioni già in essere, stipulate in data antecedente al 17/05/2014, devono intendersi così integrate:

- nelle premesse deve intendersi precisato che ai sensi dell'art 168 bis c.p.l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente obbligatoriamente ad oggetto la prestazione, gratuita, di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni , anche non continuativi, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province , i Comuni, le aziende sanitarie o, presso associazioni, anche internazionali, operanti in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

- all'art 1: Il Comune consente altresì che un numero massimo di... indagati o imputati, ammessi alla messa alla prova, prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività;

- all'art 2: ovvero, in relazione alla messa alla prova, secondo le modalità indicate nel programma di trattamento redatto dall'UEPE e approvato dal Giudice ai sensi degli artt 464 quater c.p.p. - 141 ter disp. att. c.p.p.;

- all'art 4, dopo persona: o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'indagato o dell'imputato né potrà superare le otto ore giornaliere;

- all'art 6, dopo condannato: l'Ente riferirà, nel più breve tempo possibile all'UEPE, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate;

- all'art 8, dopo Ordine degli Avvocati: all'UEPE

Pordenone, 23 settembre 2014

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Pedoja

